CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0004113 - Uscita - 27/04/2023 - 13:40

Deliberazione n. 138/2023/PRSE/Pieve del Grappa (TV)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000138 - 24/04/2023 - 14:07

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi

quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall’articolo 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato articolo 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all’ente appare anch’esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (articolo 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida

della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014), il controllo ex articolo 148 *bis* D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico- finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", articolo 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (articolo 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (articolo 148 bis, comma 3, terzo periodo), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*"), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (articolo 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci e rendiconto medesimi, degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e a fronte dello specifico approfondimento istruttorio (protocollo. Cdc n. 4678 del 11.08.2022), riscontrato dal Sindaco e dall'Organo di revisione con nota a firma congiunta prot. Cdc n. 5314 del 07.09.2022, emerge la situazione contabile-finanziaria in appresso, ordinata per segmenti di materia, e compendiata dalle sottoindicate tabelle. Occorre rimarcare che il Comune di Pieve del

Grappa (TV), destinatario delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, è effetto della fusione dei Comuni di Crespano del Grappa (TV) e Paderno del Grappa (TV) a seguito dell'approvazione della L.R. Veneto 24 gennaio 2019, n. 2.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In ordine al bilancio di previsione 2020/2022, emerge, dalla Sezione IV.1 - Equilibri finanziari e fondo pluriennale vincolato di pag. 11 del questionario, dal prospetto n. 7 degli schemi di bilancio BDAP *"Equilibri di bilancio"* e dalla relazione dell'Organo di revisione, che l'FPV non risulta valorizzato. Sebbene tale pratica risulta molto frequente, specialmente nei bilanci approvati nei termini ordinari in quanto antecedenti al riaccertamento ordinario dei residui successivo alla chiusura dell'esercizio, in sede istruttoria è stato richiesto all'Ente di relazionare dettagliatamente in merito ai seguenti aspetti: 1) motivazioni che hanno indotto, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a non valorizzare il fondo pluriennale vincolato d'entrata proveniente dall'esercizio precedente (se esistente), con conseguente mancata esposizione dei relativi impegni finanziati con FPV (entrate accertate negli esercizi precedenti) ma esigibili nelle annualità in questione; 2) se l'Ente abbia debitamente tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione (per l'esigibilità della spesa per le annualità in esso ricomprese), sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi (per la reimputazione degli impegni negli esercizi successivi). L'Ente ha formulato le seguenti deduzioni a mezzo nota prot. Cdc 5314 del 07.09.2022, asserendo "*Si fa presente che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 non è stato valorizzato il Fondo pluriennale vincolato dell'entrata in quanto non vi erano valori esistenti da riportare e non erano neanche presenti eventuali accertamenti da rinviare a esercizi successivi. - Questo Ente ha tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui. Si osserva che con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 27/02/2020, è stato approvato il riaccertamento ordinario, ed è stato costituito il F.P.V. in entrata, contabilizzato nel bilancio del Comune di Pieve del Grappa e così esposto: a) € 139.498,50 per le spese correnti. b) € 1.541.401,41 per le spese in conto capitale."*

La Sezione richiama, in proposito, il proprio precedente (Deliberazione n. 210/2021/PRSE), evidenziando l'inosservanza dell'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità e veridicità. Nella medesima deliberazione, era fatto richiamo ai principi desumibili da altro precedente della Sezione (Deliberazione 225/2018/PRSE) che, ai fini di migliore comprensione e chiarezza, di seguito si riportano: "*La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel*

bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come per esempio ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a "rendicontazione". In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi al 1 gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed

integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".

La Sezione invita, conseguentemente, l'Ente a prestare costantemente attenzione alla determinazione del FPV anche in sede previsionale a decorrere dai prossimi esercizi, per gli effetti conseguenti sia sugli equilibri di bilancio sia sul risultato di amministrazione, attenendosi alla rigorosa applicazione del "*principio della programmazione di bilancio*" e della "*competenza finanziaria potenziata*" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità, trasparenza e veridicità.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente[1] (O1=G+H+I-L+M)	144.864,57
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	144.864,57
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	158.039,76
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	144.864,57
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	144.864,57
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	820.688,36
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	820.688,36
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	820.688,36
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	**965.552,93**
W2) Equilibrio di bilancio	965.552,93
W3) Equilibrio complessivo	978.728,12

[1] ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'articolo 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese

dal decreto 1 agosto 2019. L'Ente ha inoltre raggiunto un risultato di competenza ed un equilibrio di parte corrente, in osservanza dell'articolo 162 D. Lgs. 267/2000. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2020		
Fondo cassa al 31/12/es. n	(+)	3.224.196,18
Totale residui attivi	(+)	1.189.355,18
Totale residui passivi	(-)	1.211.122,51
FPV in spesa di parte corrente	(-)	100.535,58
FPV in spesa di parte capitale	(-)	1.793.383,46
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	**(=)**	**1.308.509,81**
Totale accantonamenti	(-)	29.313,89
di cui: FCDE		25.335,11
di cui: Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
di cui: Fondo contenzioso		0,00
di cui: Fondo perdite partecipate		0,00
di cui: Altri accantonamenti		3.978,78
Totale parte vincolata	**(-)**	**0,00**
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	335.660,93
Totale parte libera (avanzo)	**(-)**	**943.534,99**

Il risultato di amministrazione 2020 è positivo e capiente, anche in relazione alla parte libera; il trend in relazione a detti margini risulta incrementale.

ACCANTONAMENTI

FCDE

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 25.335,11: lo stesso accantonamento rappresenta una sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esazione iscritti ai titoli 1 e 3 di parte corrente (popolazione residui attivi al titolo 1 e 3 di euro 631.252,72), di rapporto percentuale pari al 4,49%, con un'incidenza esigua. In sede istruttoria, è stato chiesto oltre che conferma del metodo utilizzato per il calcolo dell'FCDE, anche l'attestazione di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. A seguito della richiesta di chiarimenti, giusta nota istruttoria Prot. Cdc 4678 del 11.08.2022, l'Ente ha dichiarato *"Si conferma che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è quello ordinario. Si attesta la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del rispetto dei principi contabili e delle leggi che stabiliscono la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità."*

Il Collegio rinnova il precedente rilievo sulla verosimile sottostima, secondo un parametro medio percentuale in ambito regionale, dell'FCDE accantonato a

sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esigibilità, invitando l'ente ad un costante e puntuale monitoraggio circa la congrua determinazione di detto accantonamento (cfr. Corte dei conti, sezione controllo Veneto, Deliberazione 210/2021/PRSE; 225/2018/PRSE).

INDENNITÀ FINE MANDATO

Si rilevano inoltre accantonamenti per indennità di fine mandato pari a euro 3.978,78, previste a partire dal rendiconto 2020.

FONDO RISCHI CONTENZIOSO

A pagina 21 della relazione dell'Organo di revisione, si dichiara che *"L'Ente al 31/12/2020 non ha contenziosi tali da prevedere un fondo rischi".* Considerata la peculiarità del fondo rischi e il rischio di ripercussioni finanziarie derivanti dalla soccombenza dell'Ente nelle varie controversie legali eventuali in essere e future, è stato richiesto all'Ente di verificare se per l'anno 2020 1) sia stata effettuata un'analitica quanto motivata attività di monitoraggio e valutazione costante della costituzione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza sia riguardo la dimensione finanziaria del fondo correlata alla numerosità delle cause che alla dimensione patrimoniale delle stesse e al grado di rischio afferente alle proprie passività potenziali; 2) nel caso in cui i contenziosi nascano con riferimento ad obbligazioni già sorte, se siano stati già assunti e conservati gli impegni, determinando il fondo al netto della parte già impegnata, in quanto riconducibile solo al rischio di maggiori spese legate ai contenziosi. L'Ente ha formulato le sue deduzioni nel seguente modo *"Si conferma che nell'anno 2020, in continuità con la ricognizione delle cause pendenti in capo ai due comuni estinti, era stata effettuata un'analitica attività di monitoraggio e valutazione sulla costituzione del fondo rischi e della relativa adeguatezza. Ciò premesso si attesta che questo Ente nell'esercizio 2020 non ha avuto contenziosi tali da prevedere un fondo rischi contenzioso."*

La Sezione replica l'invito espresso a seguito dei controlli dell'esercizio 2019 (cfr. deliberazione n. 36/2023/PRSE), di monitorare costantemente la situazione dei contenziosi in essere al fine di accantonare tempestivamente le somme necessarie a far fronte ai potenziali oneri. Infatti, il Collegio ritiene rispondere ad evidenti ragioni di prudenzialità, garantendo l'osservanza del principio di cui all'Allegato 4/2, punto 5/2, lettera h), D. Lgs. 118/2011, l'operazione di accantonamento per rischi derivanti da spese legali. Al riguardo, la Sezione evoca la deliberazione n. 7/2022/PAR della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, che chiarisce la natura del fondo rischi spese legali (Fondo rischi contenzioso), delineato dal suddetto principio contabile, inerente ad accantonamenti che prudenzialmente l'Ente è tenuto ad effettuare qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese. Tale accantonamento è effettuato a fronte di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio appunto), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In ordine all'importanza degli accantonamenti da effettuare al fondo in argomento in presenza delle condizioni sopra richiamate, la predetta pronuncia ha rimarcato la necessità di porre massima attenzione sull'adeguatezza degli stessi, in ragione della necessità di preservare il bilancio da possibili squilibri derivanti

dal finanziamento di oneri maturati a seguito di sentenze avverse e, ciò, sin dal primo grado di giudizio (cfr., da ultimo, Corte dei conti sez. Valle d'Aosta, deliberazioni nn. 10/2020/PRSP, 17/2020/PRSE, 4/2021/PRSE, 3/2022/PRSE).

FONDO SOCIETÀ PARTECIPATE, PASSIVITÀ POTENZIALI E FONDI VINCOLATI

Premesso che dall'esercizio 2020, emerge che non risultano accantonamenti da ricondursi a fondi società partecipate in perdita né a altre passività potenziali, né a fondi vincolati, occorre porre in evidenza le osservazioni conclusive, rinvenibili a pagina 34 della relazione dell'organo di revisione *"Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e si aderisce alle proposte di accantonamento di una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, come determinate dall'organo di governo consiliare."* A seguito di richiesta di ragguagli sul punto in via istruttoria, l'Ente ha stigmatizzato, giusta nota prot. 5314 del 7.09.2022 *"Tenuto conto dell'assenza di perdite delle società partecipate, di quanto riferito al punto precedente e della assenza della necessità di fondi vincolati, in merito a quanto già dichiarato dal Revisore dei Conti nella relazione al rendiconto 2020, proponendo di aderire alle proposte di accantonamento del fondo come deliberato dall'Organo di Governo Consiliare con l'approvazione del rendiconto 2020 con delibera n. 2 del 28/04/2021 e n. 34 del 22/07/2021, si espone di seguito la destinazione dell'avanzo:*

Avanzo accantonato: Fondo *crediti per dubbia esigibilità € 25.335,11*, *Fondo indennità di fine mandato € 3.978,78 - Totale Avanzo accantonato € 29.313,89*

*Avanzo Vincolato: € 0,*00

Avanzo destinato agli investimenti *€ 335.660,93*

*Avanzo libero € 943.*534*,99*

Con riferimento alla partecipazione in MOM per la quale nel 2019 si è registrata una perdita pari ad euro 840.730,61 si tenga presente che: 1. la partecipazione di questo Comune è pari al 0,26%; 2. non è mai stata richiesta ai Comuni soci un intervento di ripiano delle perdite; Come si evince dalla relazione del bilancio 2019*, il Consiglio di Amministrazione approva di rinviare il risultato negativo di € 840.730,61 ai futuri esercizi; è stato verificato che l'esercizio finanziario 2020 della Mobilità di Marca Spa ha registrato un utile di € 136.951,00 ed è previsto l'accantonamento del 5% a riserva legale e il residuo a parziale copertura della perdita registrata nell'esercizio precedente e rinviata a futuri esercizi. E' stato verificato inoltre che nell'esercizio finanziario 2021 Mobilità di Marca Spa ha registrato un utile di € 59.116,00, è stato previsto l'accantonamento a riserva legale del 5% e il residuo a parziale copertura della perdita dell'esercizio 2019. Si è ritenuto pertanto di non accantonare al fondo perdite partecipate del Comune di Pieve del Grappa, ma di tenere un vigile controllo sull'andamento economico patrimoniale della Società."*

La Sezione prende atto.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2020								
	INIZIALI	FINALI	di cui		di cui % sul totale di titolo		% su tot residui	Variazione
RESIDUI ATTIVI	01/01/2020	31/12/2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	% TOT ATTIVI	2019/2020
Titolo 1	101.325,98	70.970,77	11.842,86	59.127,91	16,69%	83,31%	5,97%	-30.355,21
Titolo 2	1.202,98	24.573,98	1.202,98	23.371,00	4,90%	95,10%	2,07%	23.371,00
Titolo 3	529.926,74	493.612,61	36.853,03	456.759,58	7,47%	92,53%	41,50%	-36.314,13
Totale parziale (A)	**632.455,70**	**589.157,36**	49.898,87	539.258,49	**8,47%**	**91,53%**	**49,54%**	**-43.298,34**
Titolo 4	1.045.678,34	569.646,79	287.987,32	281.659,47	50,56%	49,44%	47,90%	-476.031,55
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Totale parziale (B)	**1.045.678,34**	**569.646,79**	287.987,32	281.659,47	**50,56%**	**49,44%**	**47,90%**	**-476.031,55**
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 9	30.618,00	30.551,03	29.660,97	890,06	97,09%	2,91%	2,57%	-66,97
Totale	**1.708.752,04**	**1.189.355,18**	367.547,16	821.808,02	**30,90%**	**69,10%**	100,00%	-519.396,86
Totale netto Titoli 7 e 9	1.678.134,04	1.158.804,15						-519.329,89

RESIDUI PASSIVI	01/010/2020	31/12/2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	ANTE 2020	NUOVI 2020	% TOT PASSIVI	Var.2019/2020
Titolo 1	845.249,41	894.783,79	153.283,79	741.500,00	17,13%	82,87%	73,88%	49.534,38
Titolo 2	840.171,19	213.059,10	12.904,79	200.154,31	6,06%	93,94%	17,59%	-627.112,09
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 4	8.276,77	7.308,73	0,00	7.308,73	0,00%	100,00%	0,60%	-968,04
Titolo 5	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 7	121.915,84	95.970,89	34.139,61	61.831,28	35,57%	64,43%	7,92%	-25.944,95
Totale	**1.815.613,21**	**1.211.122,51**	200.328,19	1.010.794,32	**16,54%**	**83,46%**	100,00%	-604.490,70
Tot. al netto Tit.7 e 9	1.693.697,37	1.115.151,62						-578.545,75

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP

L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'articolo 228 del TUEL con atto di G.C. n. 16 del 4.03.2021 munito del parere dell'Organo di revisione, come di seguito indicato:

RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI DATI BDAP	**Totali**
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	242,64
Minori residui attivi riaccertati (-)	-24.535,47
Minori residui passivi riaccertati (+)	-68.330,24
Totale gestione residui 2020	44.037,41

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	101.325,98	89.725,76	88,55%
Tit.1 competenza	2.189.109,55	2.129.981,64	97,30%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	529.926,74	492.890,17	93,01%
Tit.3 competenza	1.665.943,58	1.209.184,00	72,58%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA 2020

Rendiconto 2020	
Fondo cassa finale	3.224.196,18
Anticipazione di tesoreria	0,00

Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-6,29

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. La cassa è valorizzata per euro 3.224.196,18 a fine esercizio, con un *trend* in aumento (euro 2.579.498,19 al 31.12.2019), e l'Ente non ricorre né all'anticipazione di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità. Dal portale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente", si evince che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 risulta avere valore negativo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di 6,29 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture. Per quanto sia capiente il fondo cassa (Euro 3.224.196,18), in ordine alla mancata valorizzazione della cassa vincolata a fine esercizio, la Sezione richiama il proprio precedente (Deliberazione 144/2021/PRSE) per cui "*il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino* "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti". *Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR*" (cfr. anche Sezione controllo Veneto, Deliberazione n. 167/2020/PRSE).

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	917.983,40

Il livello di indebitamento dell'Ente è basso e senza previsioni di incremento nel triennio 2021/2023; rientra altresì in tutti i parametri e limiti stabiliti dal legislatore. L'ente non si è avvalso della facoltà di rinegoziazione dei mutui. L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 del Comune di Pieve del Grappa (TV), con le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva:

- rinnova l'invito già formulato, a seguito dei controlli dell'esercizio precedente, a fronte della mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato in sede previsionale, richiamando l'applicazione dei corrispondenti principi giuscontabili e dei conseguenti adeguamenti;

- rileva anche per l'esercizio 2020 l'assenza del fondo contenzioso, oltre alla bassa sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esazione (FCDE) e invita l'Ente a mettere in atto le azioni organizzative e programmatorie, al fine della puntuale applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;

- prende atto dell’assenza della cassa vincolata, rappresentando il puntuale e costante monitoraggio delle riserve prudenziali del caso.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’articolo 31 del d. lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve del Grappa (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 24 aprile 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini